



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

Comunicato del Presidente

Oggetto: chiarimenti inerenti il requisito di iscrizione all'albo gestori ambientali

In considerazione dei recenti approdi giurisprudenziali e, in particolare, della sentenza n.1825 del 19 aprile 2017 del Consiglio di Stato, sezione V,^(*) nella quale è stato precisato che è l'ordinamento delle pubbliche commesse a specificare quali debbano essere i requisiti soggettivi pertinenti per la partecipazione a gara e che, conseguentemente, il requisito in questione è «*un requisito speciale di idoneità professionale, in ipotesi da vagliare ai sensi dell'articolo 39 d.lgs. n. 163 del 2006; e che, comunque, va posseduto già alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, non già al mero momento di assumere il servizio, allora ottenuto – e sempre che poi possa essere ottenuto – dopo aver partecipato con sperato successo alla competizione pur senza aver ancora questa certificata professionalità*», l'Autorità, nell'adunanza del 27 luglio 2017, ha deliberato di modificare la propria posizione interpretativa e ritenere, pertanto, che il requisito di iscrizione all'albo dei gestori ambientali richiesto nelle gare di affidamento dei contratti pubblici sia un requisito di partecipazione e non di esecuzione. ^(***)

Raffaele Cantone

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 28 agosto 2017

Il segretario Maria Esposito

note del sito:

^(*) negli stessi termini si era già espresso il Consiglio di Stato, sez. V, 20 dicembre 2013, n. 6122; 30 aprile 2015, n. 2191 e 6 novembre 2015, n. 5070

^(**) oggi art. 83, comma 1, lettera a) e comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016

^(***) devono intendersi superati: AVCP, parere di precontenzioso n. 13 del 14 febbraio 2013; ANAC, pareri n. 221 del 22 dicembre 2015; n. 152 del 9 settembre 2015